

A.C.A.D.E.M.O.

Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento

Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

REGOLAMENTO INTERNO

(artt. 9, 13, 15, 19, 22 e 24 dello Statuto sociale; approvato dall'Assemblea degli associati)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento interno disciplina, in attuazione dello Statuto sociale di A.C.A.D.E.M.O., le modalità operative relative all'ammissione degli associati, alla quota associativa, alla formazione permanente e al sistema dei crediti formativi, alla tenuta dei Registri ACADEMO, al rilascio e alla gestione dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, allo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, alle procedure disciplinari e al trattamento dei dati personali.

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea degli associati ed è successivamente modificabile dal Consiglio Direttivo, nei limiti e in coerenza con lo Statuto e il Codice di Condotta e Deontologico, ed è pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Art. 2 – Rapporto con lo Statuto e il Codice di Condotta

Il presente Regolamento si applica in via integrativa rispetto allo Statuto sociale e al Codice di Condotta e Deontologico. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dello Statuto e, in subordine, quelle del Codice di Condotta. Le definizioni e i principi generali di cui allo Statuto si intendono richiamati anche nel presente Regolamento.

TITOLO II – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 3 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come associato, ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto, presenta al Consiglio Direttivo domanda scritta, anche in formato elettronico, contenente:

- dati identificativi del richiedente (persona fisica o ente) e recapiti;
- dichiarazione di condivisione delle finalità associative;
- dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto, del Codice di Condotta e del presente Regolamento;
- per i richiedenti che esercitano la professione di riferimento: titoli di studio e/o percorsi formativi posseduti, coerenti con l'attività di orientamento;
- impegno all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

La domanda è corredata da un documento di identità in corso di validità e, per gli enti, dai dati del legale rappresentante.

Art. 4 – Istruttoria e delibera

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda entro sessanta giorni dal ricevimento, verificando la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti. La delibera di accoglimento comporta l'iscrizione del richiedente nel Registro degli Associati e, ove applicabile, nei Registri ACADEMO di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto le motivazioni al richiedente, che può chiedere il riesame all'Assemblea nella prima riunione utile, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.

TITOLO III – QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 5 – Importo e modalità di versamento

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo. Per l'anno in corso la quota è fissata in € 60,00 (sessanta euro).

La quota è versata all'atto dell'ammissione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, tramite le modalità di pagamento indicate in fase di iscrizione. La quota non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso, esclusione o perdita della qualifica di associato, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.

Art. 6 – Mancato versamento

Il mancato versamento della quota entro i termini di cui all'articolo 5, previa diffida scritta con concessione di un termine non inferiore a trenta giorni, comporta la decadenza dalla qualifica di associato ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, con conseguente cancellazione dal Registro degli Associati e dai Registri ACADEMO.

Art. 7 – Associati sostenitori e onorari

Gli associati sostenitori versano la quota ordinaria, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari, nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, sono esentati dal versamento della quota.

TITOLO IV – FORMAZIONE PERMANENTE E CREDITI FORMATIVI

Art. 8 – Obbligo di aggiornamento professionale

Gli associati e gli iscritti ai Registri ACADEMO che esercitano la professione di riferimento sono tenuti ad assolvere un obbligo di aggiornamento professionale continuo, quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione e per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di cui al Titolo VI.

Art. 9 – Sistema dei crediti formativi

L'obbligo di aggiornamento si assolve mediante l'acquisizione di un minimo di 20 (venti) crediti formativi in ciascun triennio, secondo le seguenti equivalenze indicative:

- 1 credito per ogni 2 ore di partecipazione a corsi, seminari, webinar o convegni in materia di orientamento o discipline correlate;
- 2 crediti per la partecipazione, in qualità di relatore o formatore, a iniziative formative o convegni di settore;
- 1 credito per ogni pubblicazione scientifica o professionale in materia di orientamento.

La formazione può essere organizzata direttamente dall'Associazione, tramite gli enti di formazione individuati ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, ovvero svolta dall'associato presso altre strutture. In tal caso, l'idoneità dell'attività formativa esterna ai fini del riconoscimento dei crediti è valutata dal Comitato Tecnico-Scientifico.

L'attività di formazione e aggiornamento organizzata dall'Associazione non comporta oneri economici rilevanti a carico degli associati, in coerenza con il principio di non lucratività di cui all'articolo 5 dello Statuto.

Art. 10 – Verifica e autocertificazione

Gli associati comunicano annualmente al Consiglio Direttivo, mediante autocertificazione corredata dalla documentazione giustificativa, l'attività formativa svolta e i crediti acquisiti. Il Comitato Tecnico-Scientifico può effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

Art. 11 – Mancato assolvimento dell'obbligo formativo

Il mancato raggiungimento del numero minimo di crediti nel triennio di riferimento comporta, previa diffida e concessione di un termine di recupero non inferiore a sessanta giorni, la sospensione dell'attestato di cui al Titolo VI, fino all'assolvimento dell'obbligo.

TITOLO V – REGISTRI ACADEMO

Art. 12 – Istituzione e finalità dei Registri

L'Associazione istituisce e tiene i Registri ACADEMO, distinti per area o livello di qualificazione professionale, nei quali sono iscritti gli associati e i soggetti non associati che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al Titolo II.

Art. 13 – Contenuto e aggiornamento dei Registri

Per ciascun iscritto i Registri riportano: dati identificativi, numero di iscrizione, data di prima iscrizione, requisiti posseduti, stato dei crediti formativi ed eventuali provvedimenti disciplinari in corso di efficacia. I Registri sono aggiornati con periodicità almeno annuale e l'elenco degli iscritti, nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, è pubblicato sul sito web dell'Associazione ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

TITOLO VI – ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 – Rilascio

Conseguita l'iscrizione dell'Associazione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 4/2013 (Sezione II), l'attestato di cui all'articolo 15 dello Statuto è rilasciato, su richiesta dell'interessato, agli associati e agli iscritti ai Registri ACADEMO che risultino in regola con la quota, con l'obbligo di aggiornamento professionale e con il presente Regolamento.

Art. 15 – Durata e rinnovo

L'attestato ha validità pari al periodo di iscrizione ai Registri ACADEMO ed è rinnovato, senza soluzione di continuità, a ogni rinnovo dell'iscrizione, previa verifica del mantenimento dei requisiti e dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 16 – Sospensione e revoca

L'attestato è sospeso nei casi di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e in ogni altro caso previsto dal Codice di Condotta. È revocato in caso di esclusione dall'Associazione, di cancellazione dai Registri ACADEMO o di violazioni gravissime ai sensi dell'articolo 16 del Codice di Condotta. Il provvedimento di sospensione o revoca è adottato dal Collegio dei Probiviri ai sensi degli articoli 12 e 24 dello Statuto.

TITOLO VII – SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO-CONSUMATORE

Art. 17 – Organizzazione dello sportello

Lo sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, istituito ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, opera in modalità telematica tramite indirizzo di posta elettronica dedicato pubblicato sul sito web dell'Associazione, ed è gestito dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

Art. 18 – Funzioni

Lo sportello fornisce ai committenti e agli utenti informazioni relative all'attività professionale degli iscritti e agli standard qualitativi richiesti, e riceve segnalazioni e reclami relativi a presunte violazioni del Codice di Condotta da parte di associati o iscritti ai Registri ACADEMO, trasmettendole al Collegio dei Probiviri per l'istruttoria disciplinare. Lo sportello riscontra le richieste ricevute entro trenta giorni.

TITOLO VIII – PROCEDURA DISCIPLINARE

Art. 19 – Avvio del procedimento

Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è avviato dal Collegio dei Probiviri su segnalazione dello sportello di cui al Titolo VII, su reclamo di un associato o di un terzo, ovvero su iniziativa degli organi associativi, mediante comunicazione scritta all'interessato contenente l'addebito e il termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 20 – Istruttoria e decisione

Il Collegio dei Probiviri, acquisite le controdeduzioni e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, delibera entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento, applicando la gradazione delle sanzioni prevista dall'articolo 16 del Codice di Condotta. Il provvedimento è motivato e comunicato all'interessato e agli organi associativi competenti.

Art. 21 – Ricorso

Avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Il provvedimento resta efficace nelle more della decisione sul ricorso, salvo diversa determinazione del Collegio dei Probiviri per gravi motivi.

TITOLO IX – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 22 – Trattamento dei dati

I dati personali degli associati e degli iscritti ai Registri ACADEMO sono trattati dall'Associazione, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, esclusivamente per le finalità istituzionali, per la tenuta dei Registri, per l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 10 dello Statuto e per le comunicazioni agli associati.

La pubblicazione dell'elenco degli iscritti sul sito web avviene nei limiti e con le modalità che garantiscono il rispetto dei diritti degli interessati, previo consenso ove richiesto dalla normativa applicabile.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Approvazione e modifiche

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea degli associati ed è successivamente modificabile dal Consiglio Direttivo, in coerenza con lo Statuto e con il Codice di Condotta. Le modifiche sono pubblicate sul sito web dell'Associazione e si applicano dalla data di pubblicazione, salvo diversa indicazione.

Art. 24 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Associazione ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, in sostituzione del Regolamento interno precedentemente vigente.

TITOLO XI – REGISTRO DELLE MODIFICHE

Art. 25 – Modifiche adottate

Per garantire la piena trasparenza nei confronti degli associati, degli iscritti ai Registri ACADEMO e degli utenti, si dà atto che, l'Associazione ha adottato le seguenti modifiche:

- Statuto sociale — articoli 28 (Consiglio Direttivo), 29 (Presidente e Vicepresidente), 30 (Comitato Tecnico-Scientifico) e 31 (Collegio dei Probiviri): introdotto, per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il limite di due mandati consecutivi, con possibilità di nuova rielezione alla medesima carica solo dopo che sia trascorso un mandato di intervallo, a garanzia del periodico rinnovo delle cariche elettive ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 4/2013; esplicitato che Presidente e Vicepresidente sono soggetti al medesimo limite in quanto componenti del Consiglio Direttivo; esteso un analogo criterio di durata massima e limite ai mandati anche alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico. Modifica deliberata dall'Assemblea degli associati e in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
- Codice di Condotta e Deontologico — articolo 16: riformulato introducendo quattro livelli di violazioni, ciascuno con l'indicazione della relativa sanzione, dal richiamo verbale fino all'esclusione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della Legge n. 4/2013. Modifica deliberata dall'Assemblea degli associati.
- Regolamento interno — approvato dall'Assemblea degli associati quale nuovo documento attuativo dello Statuto, in sostituzione integrale del Regolamento interno precedentemente vigente, a disciplina di ammissione, quota associativa, formazione permanente, Registri ACADEMO, attestato di qualità, sportello consumatori e procedura disciplinare.
- Quota associativa — fissata dal Consiglio Direttivo in € 60,00 annui, pubblicata sul sito web nella pagina "Come aderire".
- Sito web — completate le pagine "Chi sono gli associati" (elenco iscritti aggiornato annualmente), "Sistema Integrato di Orientamento" (descrizione del modello e delle attività) e "Come aderire" (requisiti, procedura e quota associativa), in conformità agli articoli 4 e 5 della Legge n. 4/2013.
- Terminologia del sito web — la sezione relativa all'elenco degli iscritti è stata denominata "Registri ACADEMO", con l'acronimo dell'Associazione a corredo del termine, per evitare l'uso di espressioni evocative delle professioni organizzate in ordini o collegi, in coerenza con il punto 36 delle Linee guida ministeriali del 18 dicembre 2025.

Il presente registro è mantenuto aggiornato in occasione di ogni successiva modifica sostanziale dello Statuto, del Codice di Condotta o del presente Regolamento, a garanzia della tracciabilità delle scelte associative nel tempo.